



Repertorio n. 72.189

Raccolta n.26.342

ATTO DI ADEGUAMENTO DI NORME STATUTARIE

dell'Associazione "U.N.A. (Uomo-Natura-Animali) di Poggibonsi - ODV", con sede in Poggibonsi, Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,
il giorno ventisei (26) del mese di marzo,
in Poggibonsi, nel mio studio.

Avanti a me dottor ANDREA PESCATORI, Notaio in Poggibonsi,
con studio in Piazza Mazzini n. 39, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- BROGI LUCIA, nata a Monticiano (SI) il 22 luglio 1937, residente a Poggibonsi (SI), Via Simone Martini n. 1/a, codice fiscale BRG LCU 37L62 F676J.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione "U.N.A. (uomo-natura-animale) di Poggibonsi - Associazione di volontariato", con sede in Poggibonsi (SI), Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21, codice fiscale n. 91002500527, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Decreto del Presidente Amministrazione Provinciale di Siena n. 60290 del 23 novembre 2000) e nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 210 (Decreto n. 4862 del 24 settembre 2002), ed innanzitutto premette:

- che con verbale a mio rogito in data 19 ottobre 2020, Repertorio n. 71.788, registrato a Poggibonsi il 20 ottobre 2020 al n. 1849, Serie 1T, l'assemblea della predetta "Associazione U.N.A. (uomo-natura-animale) di Poggibonsi - Associazione di volontariato", ha approvato il nuovo Statuto per adeguarlo alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore";

- che la signora BROGI LUCIA è stata delegata dagli associati della suddetta associazione ad apportare al suddetto Statuto tutte quelle eventuali modifiche o integrazioni richieste dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;

- che la Regione Toscana, e precisamente la Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 3 del regolamento regionale n. 31 del 17 luglio 2001 in materia di persone giuridiche private, tenutasi in data 12 gennaio 2021 ha espresso il seguente parere, come risultante dalla raccomandata inviata a detta associazione in data 20 gennaio 2021, prot. AOOGR/0022190/A100.10.10:

all'art. 2 dello Statuto si dice "...il cambiamento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria..."; tale disposizione, essendo indicato in statuto non solo il Comune ma pure la via in cui si trova la

Registrato a POGGIBONSI

il **26** **MARZO** **2021**al n. 608Serie 1TVersate E.

sede, non risulta ammissibile, dovendosi approvare la modifi-

ca in questione con atto pubblico alla presenza del notaio. Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la costituita comparente, nella rappresentanza degli associati della predetta associazione, in forza della delega conferitale in sede di verbale di assemblea citato in premessa, al fine di uniformarsi alle richieste della Regione Toscana, dichiara di modificare:

- l'articolo 2 dello Statuto Sociale, come segue:

"L'Associazione ha sede legale in Poggibonsi.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

Pertanto, il nuovo Statuto, portante la modifica di cui al presente atto, viene ad assumere il tenore risultante dal testo composto, come il precedente, da numero 33 (trentatré) articoli che, previa lettura da me Notaio datane alla costituita comparente, sua approvazione e sottoscrizione della medesima e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in quanto atto di adeguamento statutario alla normativa vigente di Associazione di Volontariato regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla costituita comparente la quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore dieci e cinquanta (10,50).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in un foglio di carta libera uso bollo, occupato per facciate intere tre e fin qui della presente quarta.

F/to BROGI LUCIA, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO

=====

ALLEGATO "A" AL N. 26.342 DI RACCOLTA

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione denominata "U.N.A. (Uomo-Natura-Animali) di Poggibonsi - ODV".

ART. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Poggibonsi.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281 del 14 agosto 1991;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione ha in particolare lo scopo di perseguire, attraverso un'opera di educazione dei cittadini e di sensibilizzazione delle realtà politiche e sociali, il rispetto di ogni forma di vita animale e vegetale, per l'eliminazione di ogni forma di violenza, crudeltà o sofferenza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- promuovere il rispetto degli uomini, animali non umani e ambiente;
- promuovere il riconoscimento dei diritti alla vita, alla non sofferenza, alla libertà di uomini e animali non umani;
- tutelare gli animali di affezione e prevenire il randagismo in genere;
- promuovere e organizzare attività di tutela degli animali;
- favorire la divulgazione delle tematiche animaliste;

- collaborare con Enti Pubblici e Privati che operino nel settore della tutela dei diritti degli animali;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione, quale organizzazione di volontariato, opera nel territorio della Regione Toscana.

ART. 5

(Associati)

Sono associati le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Gli associati non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

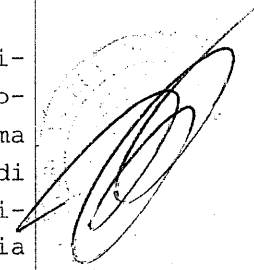
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

ART. 8

(Categorie di associati)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: ordinari, sostenitori, benemeriti.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota minima stabilita dall'assemblea per questa determinata categoria di soci. Sono soci sostenitori coloro che versano la quota minima stabilita dall'assemblea per questa determinata categoria di soci. Sono soci benemeriti coloro che versano la quota minima stabilita dall'assemblea per questa determinata categoria di soci.



ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo e non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Quote annuali)

Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dall'assemblea.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Collegio di Probiviri

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche tramite posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'e-

ventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associa-

zione con la presenza di almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati e trasmette gli avvisi di convocazione per le adunanze dell'assemblea e del Consiglio. In assenza del Segretario i verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Consigliere più giovane.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una So-

cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

(Collegio dei Probiviri)

L'assemblea ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre esercizi ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso degli associati interessati, i provvedimenti del Consiglio in materia disciplinare e di ammissione a socio. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Ai Probiviri spetta il solo rimborso delle spese documentate e sostenute per l'ufficio ricoperto.

Art. 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 (otto) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 22

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità della Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F/to BROGI LUCIA, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO

=====

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia ad uso *Ufficio fiscale*
Poggibonsi, li 26 MARZO 2021

